



Tribunale Ordinario di Ferrara

SEZIONE CIVILE

N. R.G. 239/2020

Nella causa civile iscritta al n. R.G. 239/2020 promossa da:

[REDACTED] (C.F. [REDACTED]), con il patrocinio dell'avv. [REDACTED] elettivamente domiciliata presso il difensore

RICORRENTE

contro

[REDACTED] (C.F. [REDACTED]) con il patrocinio dell'avv. [REDACTED], elettivamente domiciliata presso il difensore

RESISTENTE

[REDACTED] (C.F. [REDACTED]), con il patrocinio dell'avv. [REDACTED] e dell'avv. [REDACTED], elettivamente domiciliata presso ii difensori

[REDACTED] (C.F. [REDACTED]), con il patrocinio dell'avv. [REDACTED] elettivamente domiciliata presso il difensore;

[REDACTED] (C.F. [REDACTED]), con il patrocinio dell'avv. DALAN FEDERICA elettivamente domiciliata presso il difensore

TERZE CHIAMATE

Il Giudice [REDACTED]

a scioglimento della riserva assunta all'udienza del 14/01/2021,

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA EX ART.702 bis c.p.c.

Con ricorso ritualmente notificato la [REDACTED] ha convenuto in giudizio [REDACTED] al fine di ottenere l'accoglimento delle seguenti conclusioni: "Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, contrariis reiectis, in via principale: accertato che – sulla scorta di quanto stabilito dal CTU Ing. [REDACTED] attraverso il proprio elaborato peritale conclusivo della procedura ex art. 696 bis c.p.c. rubricato al n. 3590/17 R.G. del Tribunale di Ferrara, G.I. Dott. [REDACTED] - l'importo complessivo dovuto alla [REDACTED] ammonta ad € 358.325,71 oltre gli interessi legali dalla denuncia (07/01/15) all'effettivo saldo, condannare la [REDACTED]

Asfalti di Roccati Francesco & C. Snc, con sede in **Quartesano (Fa) Via Comecchio 700/702** in persona del legale rapp.te pro tempore, al pagamento, in favore **Immobili S.r.l.** della somma di € 358.325,71 - o altra e diversa complessiva somma meglio vista di giustizia - oltre gli interessi legali dalla denuncia (07/01/15) all'effettivo saldo, nonché di una ulteriore somma - la cui determinazione rimettiamo al Giudicante anche in via forfettaria e/o equitativa - a titolo di risarcimento per i disagi ed i danni all'immagine ed al decoro cagionati alla ricorrente a causa delle condizioni di degrado e precarietà in cui, a tutt'oggi, versano sia i piazzali esterni (adibiti a parcheggio) che le pavimentazioni interne (area vendita e magazzino) dell'opificio di sua proprietà sito **San Bartolomeo in Bosco (FE) Via Frabaldo n. 44**. Per l'effetto, condannare altresì **ROBUR**

Asfalti di Roccati Francesco S.r.l. (già Robur Asfalti di Roccati Francesco & C. Snc), con sede in **Quartesano (Fa) Via Comecchio 700/702**, in persona del legale rapp.te pro tempore, al pagamento delle spese di lite del presente giudizio nonché di quelle relative all'espletato ricorso ex art. 696 bis. c.p.c., pari ad € 5.635,00 oltre rimborso forfettario spese generali, IVA e CPA. In via ulteriormente principale: attesa la chiamata in causa a manleva della **Tavellin Greenline S.r.l.** accertato che, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1228 c.c., la società **Tavellin Greenline S.r.l.** deve considerarsi ausiliare della **Robur S.r.l.** condannare in solido tra loro, o proporzionalmente per quanto di rispettiva pertinenza, **Tavellin Greenline S.r.l.** in persona del legale rapp.te pro tempore, **ROBUR ASFALTI di**

Roccati Francesco S.r.l. (già Robur Asfalti di Roccati Francesco & C. Snc) in persona del legale rapp.te pro tempore, al pagamento, in favore della **Immobili S.r.l.** della somma di € 358.325,71 - o altra e diversa complessiva somma meglio vista di giustizia - oltre gli interessi legali dalla denuncia (07/01/15) all'effettivo saldo, nonché di una ulteriore somma - la cui determinazione rimettiamo al Giudicante anche in via forfettaria e/o equitativa - a titolo di risarcimento per i disagi ed i danni all'immagine ed al decoro cagionati alla ricorrente a causa delle condizioni di degrado e precarietà in cui, a tutt'oggi, versano sia i piazzali esterni (adibiti a parcheggio) che le pavimentazioni interne (area vendita e magazzino) dell'opificio di sua proprietà sito in **San Bartolomeo in Bosco (FE) Via Frabaldo n. 44**. Per l'effetto, condannare altresì la **Robur Asfalti di Roccati Francesco S.r.l. (già**

Robur Asfalti di Roccati Francesco & C. Snc) in persona del legale rapp.te pro tempore e **Tavellin Greenline S.r.l.** in persona del legale rapp.te pro tempore, in solido tra loro, o proporzionalmente per quanto di rispettiva pertinenza, al pagamento delle spese di lite del presente giudizio nonché di quelle relative all'espletato ricorso ex art. 696 bis. c.p.c., pari ad € 5.635,00 oltre rimborso forfettario spese generali, IVA e CPA.

In via ulteriormente principale: attesa l'ulteriore chiamata in causa a manleva - da parte del terzo

chiamato [redacted] - delle proprie compagnie assicurative [redacted] e [redacted] accertato che, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1228 c.c., la società [redacted] deve considerarsi ausiliare della [redacted] eventualmente accertata vigenza ed efficacia della copertura assicurativa fornita da dette compagnie in favore della [redacted] condannare in solido tra loro, o proporzionalmente per quanto di rispettiva pertinenza, [redacted] [redacted] (già Robur Asfalti di Roccati Francesco & C. Snc) in persona del legale rapp.te pro tempore, [redacted] in persona del legale rapp.te pro tempore, [redacted] in persona del legale rapp.te pro tempore, [redacted] in persona del legale rapp.te pro tempore, al pagamento, in favore della [redacted] della somma di € 358.325,71 - o altra e diversa complessiva somma meglio vista di giustizia - oltre gli interessi legali dalla denuncia (07/01/15) all'effettivo saldo, nonché di una ulteriore somma - la cui determinazione rimettiamo al Giudicante anche in via forfettaria e/o equitativa - a titolo di risarcimento per i disagi ed i danni all'immagine ed al decoro cagionati alla ricorrente a causa delle condizioni di degrado e precarietà in cui, a tutt'oggi, versano sia i piazzali esterni (adibiti a parcheggio) che le pavimentazioni interne (area vendita e magazzino) dell'opificio di sua proprietà [redacted] in San Bartolomeo in Bosco (FE), Via Fosbaldo n. 44

Per l'effetto e per le ragioni di cui sopra, condannare altresì: [redacted] (già Robur Asfalti di Roccati Francesco & C. Snc) in persona del legale rapp.te pro tempore, [redacted] in persona del legale rapp.te pro tempore, [redacted] in persona del legale rapp.te pro tempore, [redacted] in persona del legale rapp.te pro tempore, al pagamento, in solido tra loro, o proporzionalmente per quanto di rispettiva pertinenza, al pagamento delle spese di lite del presente giudizio nonché di quelle relative all'espletato ricorso ex art. 696 bis. c.p.c., pari ad € 5.635,00 oltre rimborso forfettario spese generali, IVA e CPA.

In via subordinata: nella denegata ipotesi in cui il Tribunale non ritenesse qualificare la terza chiamata [redacted] quale ausiliario, ex art. 1228 c.c., [redacted] eventualmente accertata vigenza ed efficacia della copertura assicurativa fornita da dette compagnie in favore della [redacted], condannare in solido tra loro, o proporzionalmente per quanto di rispettiva pertinenza, [redacted] in persona del legale rapp.te pro tempore, [redacted] in persona del legale rapp.te pro tempore, [redacted] in persona del legale rapp.te pro tempore, al pagamento, in favore della [redacted] in solido tra loro o per quanto di rispettiva competenza, al pagamento, in favore della [redacted] della somma di € 358.325,71 - o altra e diversa complessiva somma meglio vista di giustizia - oltre gli interessi legali dalla

denuncia (07/01/15) all'effettivo saldo, nonché di una ulteriore somma – la cui determinazione rimettiamo al Giudicante anche in via forfettaria e/o equitativa - a titolo di risarcimento per i disagi ed i danni all'immagine ed al decoro cagionati alla ricorrente a causa delle condizioni di degrado e precarietà in cui, a tutt'oggi, versano sia i piazzali esterni (adibiti a parcheggio) che le pavimentazioni interne (area vendita e magazzino) dell'opificio di sua proprietà sito in **San**
Barolomeo in Bosco (FE), Via Frasbaldo n. 4. Per l'effetto, condannare altresì **Tavellin Greenline**
S.r.l. in persona del legale rapp.te pro tempore, **Aminima ass.ni S.p.a.** in persona del legale
rapp.te pro tempore, **Helvetia ass.ni S.p.a.** in persona del legale rapp.te pro tempore, al
pagamento, in favore della **Immobili S.r.l.** al pagamento delle spese di lite del presente giudizio
nonché di quelle relative all'espletato ricorso ex art. 696 bis. c.p.c., pari ad € 5.635,00 oltre
rimborso forfettario spese generali, IVA e CPA.

In via ulteriormente subordinata: nella denegata ipotesi in cui il Tribunale non ritenesse qualificare
la terza chiamata **Tavellin Greenline S.r.l.** quale ausiliario, ex art. 1228 c.c., della **Robur S.r.l.** e
ritenesse quest'ultima esente da responsabilità, condannare, per i motivi di cui in narrativa,
Tavellin Greenline S.r.l. in persona del legale rapp.te pro tempore, **Aminima ass.ni S.p.a.** in
persona del legale rapp.te pro tempore, **Helvetia ass.ni S.p.a.** in persona del legale rapp.te pro
tempore, in solido tra loro o per quanto di rispettiva spettanza, al pagamento, in favore della
Immobili S.r.l. della somma di € 358.325,71 - o altra e diversa complessiva somma meglio vista di
giustizia - oltre gli interessi legali dalla denuncia (07/01/15) all'effettivo saldo, nonché di una
ulteriore somma – la cui determinazione rimettiamo al Giudicante anche in via forfettaria e/o
equitativa - a titolo di risarcimento per i disagi ed i danni all'immagine ed al decoro cagionati alla
ricorrente a causa delle condizioni di degrado e precarietà in cui, a tutt'oggi, versano sia i piazzali
esterni (adibiti a parcheggio) che le pavimentazioni interne (area vendita e magazzino) dell'opificio
di sua proprietà sito in **San Barolomeo in Bosco (FE), Via Frasbaldo n. 4**. Per l'effetto, condannare
altresì **Tavellin Greenline S.r.l.** in persona del legale rapp.te pro tempore, **Aminima ass.ni S.p.a.** in
persona del legale rapp.te pro tempore, **Helvetia ass.ni S.p.a.** in persona del legale rapp.te pro
tempore, al pagamento, in favore della **Immobili S.r.l.** in solido tra loro, al pagamento delle spese
di lite del presente giudizio nonché di quelle relative all'espletato ricorso ex art. 696 bis. c.p.c., pari
ad € 5.635,00 oltre rimborso forfettario spese generali, IVA e CPA.

In via residuale subordinata: nella denegata ipotesi in cui il Tribunale non ritenesse qualificare la
terza chiamata **Tavellin Greenline S.r.l.** quale ausiliario, ex art. 1228 c.c., della **Robur S.r.l.**
ritenesse quest'ultima esente da responsabilità, eventualmente accertata la non vigenza ed

efficacia della copertura assicurativa fornita da dette compagnie in favore della [redacted]

[redacted] condannare la [redacted] in persona del legale rapp.te pro tempore, al pagamento, in favore della [redacted] della somma di € 358.325,71 - o altra e diversa complessiva somma meglio vista di giustizia - oltre gli interessi legali dalla denuncia (07/01/15) all'effettivo saldo, nonché di una ulteriore somma - la cui determinazione rimettiamo al Giudicante anche in via forfettaria e/o equitativa - a titolo di risarcimento per i disagi ed i danni all'immagine ed al decoro cagionati alla ricorrente a causa delle condizioni di degrado e precarietà in cui, a tutt'oggi, versano sia i piazzali esterni (adibiti a parcheggio) che le pavimentazioni interne (area vendita e magazzino) dell'opificio di sua proprietà sito [redacted] Via [redacted] Frasbaldo n. 44. Per l'effetto, condannare altresì [redacted] in persona del legale rapp.te pro tempore, al pagamento delle spese di lite del presente giudizio nonché di quelle relative all'espletato ricorso ex art. 696 bis. c.p.c., pari ad € 5.635,00 oltre rimborso forfettario spese generali, IVA e CPA".

La [redacted] ha formulato le seguenti conclusioni: "In via pregiudiziale si eccepisce la nullità dell'atto introduttivo, per incertezza della domanda ex art. 163 c.p.c. n. 4, non essendovi indicati gli elementi di diritto costituenti le ragioni della domanda ai fini del riconoscimento della tutela giuridica richiesta. In via preliminare accertare e dichiarare l'inammissibilità, improponibilità e improcedibilità dell'azione proposta da parte ricorrente nei confronti della [redacted] per intervenuta prescrizione e decadenza dell'eventuale azione ex art. 1667 c.c. essendo decorsi ben più di due anni dalla consegna delle opere e/o dell'azione ex art.1669 c.c. essendo decorso ben più di un anno dalla denuncia e/o dell'azione ai sensi dell'art. 2043 essendo decorsi oltre cinque anni dal verificarsi dei danni lamentati; nel merito: in via principale, previo accertamento che nessuna colpa sia imputabile alla [redacted] nella causazione dei vizi e difetti delle opere e che la responsabilità esclusiva degli stessi sia addebitabile alla terza chiamata respingere le domande tutte formulate da parte ricorrente nei confronti della resistente, per i motivi esposti in narrativa e per l'effetto condannare la [redacted] al pagamento dei danni e/o delle somme richieste dalla società ricorrente, manlevando la [redacted] da ogni onere o costo relativo. Con vittoria di spese, competenze ed onorari. In via subordinata, nella denegata ipotesi in cui il Giudicante dovesse ritenere la [redacted] e la [redacted] siano responsabili in solido dei vizi e difetti delle opere, per i motivi esposti in narrativa accertare e dichiarare il diritto di regresso della [redacted] nei confronti della [redacted] con contestuale condanna di quest'ultima per tutto quanto la stessa fosse eventualmente tenuta a

risarcire e/o pagare alla ricorrente. Con vittoria di spese, competenze ed onorari”.

La **Tavallin Greenline S.p.A.**, chiamata in causa da **Immobili S.r.l.** ha concluso come segue: “in via pregiudiziale processuale: accertarsi e dichiararsi, per le ragioni esposte in corso di causa, la nullità del ricorso introduttivo del presente giudizio ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 164, comma 4°, c.p.c., con ogni conseguente procedimento di ragione e di legge. in via preliminare di merito: accertarsi e dichiararsi, per le ragioni esposte in corso di causa, l’intervenuta prescrizione dell’azione promossa con il presente giudizio dalla **Immobili S.r.l.** ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 1167, 1669 e 2043 c.c., con ogni conseguente provvedimento di ragione e di legge. Sempre in via preliminare di merito: accertarsi e dichiararsi, per le ragioni esposte in corso di causa, l’intervenuta prescrizione di tutte le domande avanzate con il presente giudizio dalla **Immobili S.r.l.** nei confronti della **Roccati Francesco S.p.A.** ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 1495 c.c., con ogni conseguente provvedimento di ragione e di legge. Nel merito, in via principale: respingersi, per le ragioni esposte in corso di causa, le domande, tutte, proposte dalla **Immobili S.r.l.** e dalla **Immobili S.p.A.** nei confronti della **Tavallin Greenline S.p.A.** in quanto infondate in fatto ed in diritto. Nel merito, in via subordinata: nella denegata ipotesi di totale o parziale accoglimento delle domande proposte dalla **Immobili S.r.l.** e dalla **Immobili S.p.A.** nei confronti della **Tavallin Greenline S.p.A.** dichiararsi, per le ragioni esposte in corso di causa, **Unissima Assicurazioni S.p.A.** (già **Carige Assicurazioni S.p.A.**) ed **Univita Compagnia Svizzera di Assicurazioni S.p.A. - Rappresentanza Generale e Direzione per l’Italia** tenute integralmente a manlevare e tenere indenne la medesima **Tavallin Greenline S.p.A.** da ogni richiesta, domanda e pretesa della **Immobili S.r.l.** e della **Immobili S.p.A.**, conseguentemente, rigettarsi le diverse domande ed eccezioni formulate dalle suddette compagnie di assicurazione”.

La **Univita Assicurazioni S.p.A.**, chiamata in causa da **Tavallin Greenline S.p.A.** ha concluso nei seguenti termini: “nel merito: preso atto delle eccezioni, contestazioni e richieste formulate da **Tavallin Greenline S.p.A.** nei confronti della ricorrente e della resistente e nell’ipotesi del loro mancato accoglimento, previo ogni accertamento di legge e di ragione e per i motivi esposti nella presente memoria, accertata e dichiarata l’intervenuta prescrizione ex art. 2952 c.c. di ogni diritto avanzato nei confronti di **Univita Assicurazioni da Tavallin Greenline S.p.A.** in relazione al contratto assicurativo 420.07.217471, respingersi ogni domanda proposta da questa nei confronti di **Univita Assicurazioni**, in via subordinata (fatto salvo rispettoso gravame sul punto) e previo ogni accertamento di legge e di ragione, rigettarsi la domanda di **Tavallin Greenline S.p.A.** nei confronti di

[REDACTED] in quanto quest'ultima non è tenuta a pagare alcuna indennità sia ex art. 1910, secondo comma, c.c. per la dolosa omissione dell'avviso dell'esistenza di altro contratto di assicurazione sottoscritto da **Tavellin Greenline s.r.l.** per lo stesso rischio, sia ex art. 1915, primo comma, c.c. per il doloso inadempimento dell'obbligo di avviso del sinistro; in via ulteriormente subordinata e previo ogni accertamento di legge e di ragione, ridursi l'indennità in ragione del pregiudizio sofferto a causa del ritardo nell'avviso di sinistro; in via ulteriormente subordinata limitarsi la garanzia assicurativa tenuto conto delle pattuizioni di cui alla polizza azionata e quindi entro i limiti (e con le esclusioni) ed i massimali e scoperti ivi indicati e solo per l'effettivo grado di responsabilità eventualmente accertato a carico di **Tavellin Greenline s.r.l.** ed entro il limite del danno ex art. 1910, terzo comma, c.c., con riserva di **[REDACTED]** per l'eventuale azione di regresso prevista dall'art. 1910, quarto comma, c.c.; vittoria di competenze e spese di lite, oltre rimborso forfettario, cpa ed iva come per legge".

La società **Amisima Assicurazioni s.p.a.**, pure chiamata in causa da **Tavellin Greenline s.r.l.**, ha rassegnato le seguenti conclusioni: "in via principale, rigettarsi le domande svolte nei confronti di **Tavellin s.p.a.** sia da parte della ricorrente che di **[REDACTED]** perché infondate sia in fatto che in diritto e, di conseguenza, rigettarsi la domanda di garanzia svolta da **Tavellin s.p.a.** a carico di **Amisima**. Spese di lite rifuse. Nella denegata ipotesi in cui le domande svolte nei confronti di **Tavellin s.p.a.** venissero ritenute meritevoli di un qualche accoglimento, comunque, rigettarsi la domanda di garanzia svolta da **Tavellin s.p.a.** a carico di **Amisima** essendo maturata la prescrizione ex art. 2952 cc e/o essendo state dimostrate le decadenze di cui agli artt. 1913-1915 cc, e/o essendo accertata l'inoperatività temporale della polizza invocata, e/o per non essere stati dimostrati i presupposti di operatività della polizza e per essere comunque esclusi i danni dalla garanzia invocata. Spese di lite rifuse. In via subordinata, nella denegata ipotesi in cui le domande svolte nei confronti di **Tavellin s.p.a.** venissero ritenute meritevoli di un qualche accoglimento e venisse ritenuta operativa la garanzia assicurativa invocata da **Tavellin s.p.a.** nei confronti di **Amisima**: accertata la reale entità dei danni subiti da **[REDACTED]** in conseguenza del prodotto fornito da **Tavellin s.p.a.** in secondo i criteri civilistici di valutazione, accertate le effettive responsabilità e le relative quote delle altre parti di causa tutte e di eventuali altri coobbligati che si ritenesse anche alla luce della difesa di **Amisima** di voler convenire (ci si riferisce al progettista e al direttore dei lavori); -accertati termini e limiti tutti del rapporto assicurativo **Amisima** dedotto in giudizio, limitarsi la condanna di **Tavellin s.p.a.** in conformità alle risultanze di causa, con esclusione di ogni vincolo di solidarietà con le altre parti di causa e con eliminazione di ogni esagerazione e/o delle voci e/o delle somme non spettanti e con

detrazione delle somme rientranti in franchigia, e limitarsi comunque la condanna di [redacted] sensi, termini e limiti di polizza tutti (nessuno escluso, di tempo, di oggetto, di massimale, di franchigia, di scoperto ...) e alla quota di responsabilità accertata come riconducibile alla sola Tavellin spa anche alla luce del disposto di cui all'art 1910 cc nel caso in cui la polizza [redacted] dovesse essere ritenuta operante contestualmente a quella [redacted] Spese di lite rifuse o almeno compensate”.

La causa è stata istruita con l'acquisizione dei documenti depositati dalle parti e l'acquisizione del fascicolo del procedimento ex art. 696 bis c.p.c. promosso da Immobili s.r.l. nei confronti di Robur Asfalti s.r.l., con la chiamata in causa di Tavellin Greenline s.r.l.

1. L'eccezione di nullità del ricorso di Immobili s.r.l.

Immobili s.r.l. agisce contro la Robur Asfalti s.r.l., sul titolo del rapporto di appalto stipulato nell'anno 2010. Nel proprio ricorso, agisce altresì per la condanna in solido con la Robur Asfalti s.r.l. della Tavellin Greenline s.r.l. (questa in qualità di ausiliaria della prima) o, in subordine, della sola Tavellin Greenline s.r.l.

Nelle proprie conclusioni, la Immobili s.r.l. estende la sua domanda in favore di [redacted] e [redacted] Assicurazioni s.p.a., quali compagnie assicuratrici di Tavellin Greenline s.r.l., sia per la ipotesi di condanna di questa in solido con Robur Asfalti s.r.l. sia di condanna unicamente nei confronti di Tavellin Greenline s.r.l.

La domanda svolta da Immobili s.r.l. nei confronti di Robur Asfalti s.r.l. non presenta profili di nullità, posto che la ricorrente agisce per la responsabilità contrattuale dell'appaltatrice: è vero che, pur deducendo l'inadempimento contrattuale, non ha richiesto né la risoluzione del contratto né l'adempimento, limitando la domanda al risarcimento del danno. Tuttavia, la delimitazione della domanda in questi termini è certamente ammissibile, posto che l'autonomia delle due azioni (risoluzione del contratto e risarcimento del danno) esclude che la domanda risarcitoria presupponga necessariamente la proposizione della domanda di risoluzione, secondo un ripetuto e costante orientamento di legittimità cui si aderisce (da ultimo, Cass. Civ., Sez. I, Sentenza n. 11348 del 12/06/2020).

Tale domanda andrà quindi esaminata nel merito.

Onde sgombrare il campo in apertura, va invece respinta la domanda svolta da Immobili s.r.l. nei confronti di Tavellin Greenline s.r.l.: tale domanda, nell'unica prospettazione formulata in ricorso si fonda sulla qualità di ausiliaria di Robur Asfalti s.r.l. Tale qualità non è provata ed è smentita dalla documentazione in atti.

Come risulta dalle fatture in atti, la [redacted] ha fornito a [redacted] il materiale necessario ad eseguire i lavori oggetto dell'appalto: il rapporto tra le due è un contratto di vendita, inidoneo ad essere qualificato ai sensi dell'art. 1228 c.c., come sembrerebbe prospettare la ricorrente, posto che [redacted] non si è avvalso, nell'espletamento della propria attività, si avvale dell'opera di un terzo, cioè [redacted] s.r.l., avendo la [redacted] unicamente fornito il materiale: non vi è stata quindi l'assunzione del rischio connesso all'utilizzazione dell'opera di altri nell'attuazione della propria obbligazione (cfr. Cass. Civ., Sez. III, Sentenza n. 4298 del 14/02/2019).

La [redacted] non ha individuato altri titoli di responsabilità diretta nei confronti di [redacted] s.r.l.

L'unica obbligata verso [redacted] resta la [redacted]: occorrerà quindi verificare se l'opera consegnata dalla [redacted] alla committente presenti i vizi lamentati e poi esaminare la domanda proposta da [redacted] s.r.l. nei confronti di [redacted],

2. Ricostruzione dei fatti e le eccezioni di decadenza e prescrizione.

È pacifico che nel corso dell'anno 2010 la [redacted] commissionò a [redacted] s.r.l. opere per la formazione di un piazzale su lotto di terreno di sua proprietà sito in [redacted] [redacted] [redacted] n. 4, così censito al catasto terreni del [redacted] [redacted] n. 349 [redacted] mappale n. 219.

Le opere risultano completate nel 2012.

La [redacted] deduce che già nel corso dell'anno successivo alla realizzazione del manto di asfalto iniziavano a presentarsi rigonfiamenti localizzati del manto bituminoso con rottura dello stesso.

La sussistenza dei vizi e difetti di cui sopra veniva denunciata alla [redacted] s.r.l. e veniva coinvolta con un intervento anche la [redacted] s.r.l. che aveva fornito il materiale dell'asfalto.

Dalla lettura delle missive in atti, risulta un primo intervento della [redacted] s.r.l. e della [redacted] s.r.l. già nel 2014 (quest'ultima in particolare aveva a proprie cure e spese livellato i rigonfiamenti con un rullo compressore), al quale seguì una ulteriore formale denuncia della Immobili s.r.l. alla [redacted] s.r.l. attraverso la racc. a.r. [redacted] (doc. 2 fasc. ricorrente) e della [redacted] s.r.l. alla [redacted] s.r.l. in data [redacted] (doc. 4 fasc. [redacted] nel proc. 3590/2017). Nel 2016, la [redacted] s.r.l. effettuò interventi di ripristino delle opere, con costi a carico di [redacted] s.r.l. (docc. 6, 7, 8 del fasc. [redacted]

[REDACTED]

L'obbligo di eseguire questi lavori risulta in particolare dalla mail del 7/6/2016: riconoscendo che il materiale era stato fornito dalla [REDACTED] e posato dalla [REDACTED], veniva assunto espressamente l'onere dell'esecuzione dei lavori a parziale compensazione di problematiche create all'attività commerciale e derivanti da quella fornitura di materiale.

Dal tenore della missiva emerge una totale assunzione di responsabilità della [REDACTED] che appare consapevole sin dall'ora della natura dei vizi e del fatto che gli stessi vadano addebitati al materiale fornito.

Gli interventi di ripristino – effettuati da [REDACTED] a spese di [REDACTED] – sono stati completati il 7/12/2016 (cfr.docc. 6-7-8 di [REDACTED] nel procedimento di ATP) In sede di ricorso nel procedimento ex art. 696 bis, la [REDACTED] deduce che, nonostante i lavori, le medesime problematiche (rigonfiamenti del manto con conseguente rottura dello stesso) si riproponevano sia in zone non precedentemente interessate che in corrispondenza di quelle già ri-livellate.

In data 3/7/2017, la [REDACTED] ha denunciato tali vizi a [REDACTED] (doc. 3 fasc. Immobili s.r.l.).

La perizia a firma dell'ing. Giorgio Disaro è datata 25/10/2017.

La [REDACTED] ha iscritto il procedimento R.G. [REDACTED] data 11/12/2017 ed ha notificato il ricorso a [REDACTED]. In data 16/5/2019 è stata depositata la consulenza in sede di ATP e in data 29/1/2020, [REDACTED] ha introdotto il presente giudizio.

Quanto all'eccezione di decadenza formulata da [REDACTED] essa risulta infondata in quanto [REDACTED] – a fronte del ripristino delle opere completato nel dicembre 2016 – ha tempestivamente denunciato i nuovi vizi con missiva del 3/7/2017 e non vi è alcuna prova in atti del fatto che i vizi successivi al ripristino fossero comparsi prima del 3/5/2017.

Quanto all'eccezione di prescrizione, sempre formulata dalla convenuta [REDACTED], a fronte del completamento delle opere con l'intervento del 7/12/2016, il termine (biennale) di prescrizione dell'azione di cui all'art. 1667 comma 3 c.c. appare rispettato.

Va infatti considerato che *"l'accertamento tecnico preventivo rientra nella categoria dei giudizi conservativi e, pertanto, la notificazione del relativo ricorso con il pedissequo decreto giudiziale determina, ai sensi dell'art. 2943 c.c., l'interruzione della prescrizione, che si protrae fino alla conclusione del procedimento, ritualmente coincidente con il deposito della relazione del consulente nominato. Qualora il procedimento si prolunghi oltre tale termine con autorizzazione al*

successivo deposito di una relazione integrativa, esso si trasforma in un procedimento atipico, con la conseguenza che la permanenza dell'effetto interruttivo della prescrizione non è più applicabile". (Cass. Civ., Sez. II, Ordinanza n. 8637 del 07/05/2020).

Dunque, posta la tempestività dell'introduzione del ricorso ex art. 696 bis nel termine annuale, ai sensi dell'art. 2945 c.c., per effetto dell'interruzione, il nuovo termine di prescrizione ha ripreso a decorrere dal 16/5/2019 e la notifica del ricorso introduttivo del presente giudizio è quindi tempestiva. Ad analoga conclusione di giungerebbe qualora si applicasse il termine annuale previsto dall'art. 1669 c.c., norma peraltro non pertinente.

L'espletamento del procedimento ex art. 696 bis c.p.c. ha interrotto la prescrizione anche tra **Robur Asfalti s.r.l.** e **Lavellin Greenline s.r.l.**, avendo la prima formulato la domanda di manleva anche in quella sede: è conseguentemente infondata l'eccezione ex art. 1495 comma 3 c.c., proposta dalla terza chiamata.

Il rapporto contrattuale tra **Lavellin Greenline s.r.l.** e **Robur Asfalti s.r.l.** va inquadrato nei termini di una vendita, circostanza questa incontestata.

A fronte del completamento dei lavori il 7/12/2016, **Robur Asfalti s.r.l.** ha esercitato l'azione con la tempestiva chiamata in causa di **Lavellin Greenline s.r.l.** nel procedimento di ATP.

Quanto all'eccezione di decadenza formulata dalla terza chiamata **Lavellin Greenline s.r.l.** **Robur Asfalti s.r.l.** ha denunciato i vizi successivi agli interventi completati nel dicembre 2016 nel termine di otto giorni dalla scoperta. **Robur Asfalti s.r.l.** ha infatti scoperto i vizi attraverso la denuncia effettuata da **Immobili s.r.l.** il 3/7/2017 e li ha prontamente denunciati a **Lavellin Greenline s.r.l.** dal fax prodotto da **Robur Asfalti s.r.l.** al doc. 3 della memoria di costituzione nel presente giudizio, risulta lo svolgimento di un sopralluogo il 10/7/2017, alla presenza del geom. **Tognin di Lavellin Greenline s.r.l.** che aveva quindi già ricevuto la denuncia.

3. Sussistenza dei vizi

L'esistenza dei vizi lamentati dalla parte attrice nell'atto introduttivo del procedimento risultano confermati dalle risultanze dei sopralluoghi effettuati dal c.t.u. nominato nel procedimento ex art. 696 bis c.p.c. e dalla sua relazione, che integralmente si richiama avendo l'ing. **Colombo** risposto ai quesiti in termini congrui e con motivazione esente da vizi, anche attraverso la documentazione fotografica allegata.

Il c.t.u. ing. **Alessio Colombo** ha riferito che *"la pavimentazione bituminosa del parcheggio antistante il negozio, delle parti adibite a circolazione dei mezzi e del piazzale nel retro del fabbricato presenta un vistoso stato deformativo con rigonfiamenti distribuiti in maniera*

disomogenea con picchi di concentrazione nell'area lato sud e lato sud ovest del fabbricato, e comunque con la presenza di stati deformativi diffusi su tutta l'area anche se di entità e distribuzione ampiamente variabile".

In particolare, risulta la formazione di gradini, rotture e spaccature con fessurazioni degli strati bituminosi. Le zone danneggiate riguardano sia parti oggetto del precedente intervento di ripristino delle pavimentazioni sia zone non precedentemente rifatte. Oltre alle deformazioni nelle pavimentazioni bituminose risultano danneggiate le pavimentazioni esterne del porticato coperto. Il c.t.u. ha poi rilevato il fuori piombo con rotazione del muro in c.a. di base della recinzione del lotto nel lato nord-est; danni al il manufatto che ospita i contatori nell'angolo esterno sud-est del lotto presenta dei danni in corrispondenza del contatto con la pavimentazione esterna.

Inoltre, nella porzione di fabbricato adibito a magazzino e servizi sono presenti delle deformazioni localizzate in corrispondenza del montacarichi con la formazione di un gradino e la rottura di porzioni di pavimentazione industriale ed un gradino in corrispondenza di un giunto della pavimentazione industriale, nonché altre fessurazioni e movimenti che, sebbene di lieve entità, comportano disagi per il passaggio dei lavoratori o legati a problemi indotti per l'apertura di infissi. Così descritti i vizi, il c.t.u. ha evidenziato come la causa delle deformazioni rilevate e misurate è apparsa da ricercare nelle variazioni volumetriche del materiale impiegato quale sottofondazione del piazzale e della pavimentazione industriale del fabbricato: ciò *"in quanto non sono presenti altre possibili fonti dei livelli deformativi riscontrati"*.

Nel corso dell'accertamento tecnico sono stati condotti dei prelievi del materiale impiegato come sottofondazione sia nell'area esterna che all'interno del fabbricato per essere sottoposti a prove di laboratorio. Ebbene, le indagini svolte hanno permesso di verificare la presenza nei campioni prelevati di composti del calcio (ossidi/idrossidi di calcio). In particolare le analisi petrografiche con foto al microscopio ottico hanno mostrato la presenza nei campioni di grumi di ossidi/idrossidi di calcio in parte carbonatati con evidenze dei fenomeni di espansione avvenuti.

Ciò posto, in merito alla domanda svolta in manleva [REDACTED] s.r.l. nei confronti di [REDACTED]

[REDACTED] dato fattuale comune alle parti la fornitura del materiale da parte della terza chiamata, confermato peraltro dalla copiosa corrispondenza in atti.

A seguito delle indagini condotte, il c.t.u. ha concluso ritenendo *"come causa principale del fenomeno espansivo manifestatosi la presenza di composti di calcio presenti nel materiale impiegato (concrete green) per la sottofondazione della pavimentazione stradale e del capannone"*.

Dunque, le cause dei vizi e difetti riscontrati vanno attribuiti alle caratteristiche del materiale fornito da [redacted].

Come detto, la [redacted] ha partecipato al procedimento ex art. 696 c.p.c. e alle operazioni peritali attraverso il proprio c.t.p. ing. [redacted] il quale ha partecipato ai sopralluoghi ed anche all'individuazione dei campioni da sottoporre agli esami.

Ricevuta la bozza dal c.t.u., non ha formulato alcuna osservazione, così mostrando di condividere i risultati dei rilievi svolti nel corso dell'accertamento tecnico e le conclusioni a cui [redacted] era pervenuto, conclusioni che peraltro collimano con quanto valutato dalle parti nei sopralluoghi svolti negli anni 2014/2015, all'esito dei quali la [redacted] si era sostanzialmente assunta ogni onere di ripristino, così concordando sul fatto che i vizi erano da addebitarsi al materiale utilizzato.

A fronte della completezza e coerenza dell'istruttoria tecnica svolta, non induce a diverse conclusioni (né ad una integrazione della c.t.u.) la relazione prodotta in questo giudizio dalla [redacted] a firma del [redacted] dal [redacted] e datata 19/5/2020.

Essa, di molto successiva ai sopralluoghi ai quali la [redacted] aveva partecipato attraverso il proprio c.t.p., si fonda sull'assunto che le impurità di "ossido di calcio" non sarebbero riferite al *concrete green*, che ma non è costituito o addizionato con calce. Ne deducono che le problematiche evidenziate siano da ricondurre a una sottovalutazione, da parte della direzione lavori, dell'effetto di rigonfiamento delle argille naturali e dalla realizzazione dei sottoservizi con modalità tecnicamente discutibili che avrebbero permesso alle acque meteoriche di infiltrarsi e rigonfiare le argille stesse.

Muovendo da questo assunto si dovrebbe ritenere che nel corso dell'accertamento tecnico sarebbero stati sottoposti esami campioni non riconducibili al *concrete green*.

Tale deduzione è sfnita di prova e smentita dal fatto che – come risulta dai verbali delle operazioni peritali depositati nel procedimento R.G. 3590/2017 – al prelievo dei campioni partecipò anche il c.t.p. di [redacted], il quale nulla ebbe a rilevare circa il fatto che i campioni prelevati avrebbero potuto contenere tracce di calce provenienti da materiale successivamente posato da [redacted] (sottoservizi).

Nemmeno all'esito degli esami né dell'invio della bozza dell'elaborato, il tecnico incaricato da [redacted] ha evidenziato alcunché.

La [redacted] ha evidenziato che il materiale non sarebbe stato correttamente posato da [redacted].

Anche tale elemento risulta smentito dalla c.t.u. svolta.

Quanto alla mancata realizzazione di giunti di dilatazione, [redacted] ha evidenziato che essa non è presente per l'esecuzione a regola d'arte di strati di materiale destinati a sottofondazione/fondazione stradale o come sottofondo di pavimentazioni industriali e che la documentazione tecnica del materiale Concrete green (anno 2011) presente in atti nella documentazione di parte resistente, indica che il Concrete Green *"sostituisce gli aggregati naturali nella messa in opera di sottofondi, rilevati, sottofondazioni e fondazioni nei settori stradali, aeroportuali, industriali e interventi edilizi come nella realizzazione di piazzali sottoposti a traffico pesante e non"*. In tale documentazione si riporta anche che tale materiale a seguito della reazione di idratazione con il legante cementizio *"mantiene la sua resistenza e la sua stabilità anche in presenza di forte umidità"*. Il c.t.u. evidenzia che non vi è nella documentazione alcuna indicazione circa la necessità di prevedere o valutare giunti di dilatazione.

Il c.t.u. ha escluso che la [redacted] s.r.l. abbia svolto una valutazione non corretta sulla installazione dei giunti, in quanto i valori di rigonfiamento lineare pari a 0.08% o 0.07% riportati nella documentazione tecnica del materiale e nelle schede tecniche dietro le bolle di consegna nella documentazione in atti sono valori ampiamente sotto i limiti di norma e molto piccoli in termini assoluti: *"tali valori di per sé non inducono [...] a dover prevedere giunti di dilatazione né da parte di un'impresa esecutrice né da parte di una direzione lavori, specialmente per un materiale destinato a sottofondazione stradale o sotto una pavimentazione industriale in calcestruzzo. In nessuno dei documenti tecnici del materiale risulta peraltro alcun avvertimento in tal senso"*.

Peraltro neppure la [redacted] ha utilizzato tale modalità in sede di ripristino.

Infine, dai documenti risulta che [redacted] *"ha effettuato la compattazione correttamente avendo provveduto all'esecuzione di prove di piastra di qualifica e accettazione che hanno fornito risultati positivi in termini di modulo di deformazione ottenuto"*.

Va quindi riconosciuta la responsabilità di [redacted] s.r.l., che sarà tenuta a manlevare [redacted] di quanto questa è tenuta, in qualità di appaltatrice, [redacted]

4. Quantificazione dei danni

Il danno subito dalla committente [redacted] a cagione dei difetti del lavoro eseguito e all'incompletezza delle opere appaltate è pertanto pari all'importo necessario per ripristinare la pavimentazione in conglomerato bituminoso.

Tale importo è stato quantificato dal c.t.u.

In particolare, nell'area esterna poiché le prove hanno mostrato la presenza dei composti di calcio

correlabili con i rigonfiamenti distribuiti in maniera disuniforme nei vari punti del lotto e poiché non è possibile dai risultati emersi prevedere se tali fenomeni siano esauriti dove già avvenuti o non possano innescarsi (in funzione dell'esposizione progressiva alle infiltrazioni dell'acqua) dove non ancora accaduti, stanti i consistenti movimenti verificatisi "si ritiene debba prevedersi la rimozione complessiva dello strato di materiale concrete green (anche sotto la pavimentazione del porticato coperto) e il rifacimento delle pavimentazioni". Il totale dei costi degli interventi previsti per la sistemazione dell'area esterna è quantificato dal c.t.u. in euro 240.838,67 oltre IVA per lavori e euro 7.500 oltre cassa previdenziale (ossia 7.800,00) e IVA per spese tecniche.

Nell'area di vendita, posto che i problemi sono sostanzialmente limitati a fessurazioni e sollevamenti di alcune porzioni della pavimentazione, il c.t.u. ha quantificato i lavori per la pavimentazione dell'area vendita è stimato in euro 14.388,95 oltre IVA.

Quanto all'area del magazzino, il costo totale degli interventi da eseguirsi nell'area del magazzino è stimato in euro 8.162,65 oltre IVA.

La contestazione della quantificazione dei danni – non effettuata da [REDACTED] in sede di osservazioni – è stata effettuata anche nella comparsa di costituzione nel presente giudizio (cfr. pag. 20) in modo del tutto generico e con clausole di stile.

Anche [REDACTED] non ha formulato alcuna specifica contestazione sulla quantificazione dei danni effettuata dal c.t.u.

Quanto agli ulteriori danni (es. danno all'immagine), richiesti da [REDACTED] la domanda va respinta non avendo la ricorrente offerto elementi per l'individuazione di ulteriori danni subiti in conseguenza dell'accertato inadempimento di talché la domanda risarcitoria va riconosciuta nella misura risultante dalla relazione tecnica.

Al danno relativo ai costi di ripristino, pari ad euro 271.190,27 oltre IVA di legge al 10% (ossia euro 298.309,27 che si ritiene somma idonea a comprendere anche la rivalutazione monetaria peraltro non richiesta), vanno sommati i costi di c.t.u. e spese per analisi liquidate nel procedimento ex art. 696 bis c.p.c. (docc. 5 e 6 fasc. ricorrente) per un totale di euro 25.015,36.

Si perviene ad un totale di euro 323.324,63. Gli interessi vanno riconosciuti al tasso legale dalla domanda.

5. Responsabilità delle compagnie assicurative.

La [REDACTED] ha chiesto di chiamare in causa [REDACTED]

[REDACTED] e [REDACTED] Assicurazioni s.p.a.
Il Giudice ha autorizzato la chiamata in causa e fissato l'udienza del 22/10/2020. Entrambe le

Compagnie si sono tempestivamente costituite rispettivamente in data 8/10/2020 e 12/10/2020.

Le due compagnie, nei confronti delle quali la [redacted] ha agito solo nel maggio 2020 attraverso la chiamata in causa nel maggio 2020, hanno eccepito la prescrizione dell'azione ex art. 2952 c.c.

In entrambi i casi, trattasi di polizze per la responsabilità civile.

Orbene, in materia di assicurazione della responsabilità civile, secondo la disciplina delineata dall'art. 2952 commi terzo e quarto cod. civ., il termine iniziale di decorrenza della prescrizione del diritto dell'assicurato va individuato nella data in cui per la prima volta, in forma giudiziale ovvero stragiudiziale, il danneggiato propone la sua richiesta con la conseguenza che, ove la richiesta del danneggiato sia formulata stragiudizialmente, il detto termine decorre dalla data di tale richiesta, da portare a conoscenza dell'assicuratore, senza che a tal fine sia necessaria l'ulteriore promozione del giudizio da parte del danneggiato: in tal senso, Cass. Civ., Sez. III, Sentenza n. 8600 del 22/06/2001.

Anche di recente la Suprema Corte, nel ribadire che la prescrizione del diritto dell'assicurato all'indennità decorre dalla data in cui il diritto medesimo può essere esercitato, sicché - con specifico riferimento all'assicurazione della responsabilità civile - il termine iniziale della decorrenza della prescrizione va individuato nella data in cui il danneggiato, per la prima volta, ha proposto - in via giudiziale o stragiudiziale - la sua richiesta, deve ritenersi idonea ai fini della decorrenza della prescrizione la richiesta di risarcimento anche in forma specifica e non solo per equivalente monetario. (Cass. Civ., Sez. III, Sentenza n. 6296 del 13/03/2013).

Dunque, dal momento in cui l'assicurato riceve la richiesta risarcitoria del danneggiato, questi "è in condizione ed è tenuto ad attivare il proprio assicuratore, atteso che il concreto accertamento della riconducibilità del sinistro nell'ambito della copertura assicurativa è preliminare soltanto alla liquidazione dello stesso, ma non incide sulla decorrenza del termine di prescrizione, senza che, peraltro, assuma rilevanza il disposto dell'art. 2935 c.c., derogato, in materia assicurativa, dall'art. 2952 c.c." (Cass. Civ., Sez., Ordinanza n. 25430 del 26/10/2017).

È vero (come sostiene la difesa di [redacted] la chiamata in causa nel procedimento ex art. 696 bis c.p.c. non implica la formulazione di una richiesta risarcitoria: cfr. Cass. Civ., Sez. II, Sentenza n. 2971 del 31/01/2019), ma la [redacted] aveva ricevuto una richiesta risarcitoria specifica con lettera del 20/7/2017 da parte di [redacted] per la [redacted] la quale chiedeva espressamente alla società fornitrice [redacted]

[redacted] "di essere manlevata in toto e tenuta indenne dalle richieste di ripristino e/o risarcimento dei

danni avanzate nei suoi confronti” [REDACTED]

Tale missiva, prodotta al doc. 3 del fasc. della [REDACTED] s.r.l. e la cui ricezione non è stata contestata da [REDACTED] l., costituisce, come indica la stessa Cass. Civ., Sez. II, Sentenza n. 2971 del 31/01/2019, citata dalla [REDACTED] “una richiesta risarcitoria dal significato univoco, per mezzo della quale il primo veda minacciato il suo patrimonio da una concreta iniziativa del secondo, con conseguente necessità di informare con urgenza l'assicuratore”.

La stessa è idonea a far decorrere il termine di prescrizione, che deve ritenersi quindi spirato alla data di ricezione della domanda nel mese di maggio 2020 da parte di entrambe le compagnie.

Peraltro, come correttamente rilevato da entrambe le compagnie, nonostante la copiosa corrispondenza e l'emersione delle problematiche addebitate a [REDACTED] quest'ultima ha emesso di dare l'avviso nel termine previsto dall'art. 1913 c.c., così escludendo le Compagnie dal procedimento ex art. 696 bis c.p.c.

Vanno quindi rigettate le domande di manleva svolte da [REDACTED] nei confronti della [REDACTED] Helvetia Compagnia Svizzera d'Assicurazioni S.p.A. e di Amissima Assicurazioni s.p.a.

6. Le spese di lite.

Le spese seguono la soccombenza fra la ricorrente e la convenuta [REDACTED] e comprendono anche le spese del procedimento ex art. 696 bis c.p.c. e quelle del consulente tecnico di parte che attengono alla difesa tecnica (Cass. Civ., Sez. III, Sentenza n. 3380 del 20/02/2015), pari ad euro 2548,24. [REDACTED] non ha documentato spese di c.t.p.

Analogo principio va applicato fra la convenuta e la terza chiamata [REDACTED], a carico della quale vanno poste le spese di [REDACTED] l., nonché quelle di [REDACTED] Svizzera d'Assicurazioni S.p.A. e [REDACTED] Amissima Assicurazioni s.p.a.

I compensi professionali vanno liquidati secondo i parametri previsti dal D.M. 55/2014, alla luce dell'attività complessivamente svolta e dello scaglione di riferimento (procedimento ex art. 696 bis c.p.c.: euro 1.500,00 per fase di studio, euro 1.000,00 per fase introduttiva, euro 1.500,00 per fase istruttoria; procedimento ex art. 702 bis c.p.c.: euro 3.300,00 per fase di studio, euro 2.200,00 per fase introduttiva, euro 4.500,00 per fase decisoria).

P.Q.M.

Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda di [REDACTED] nei confronti di [REDACTED] con la chiamata in causa di [REDACTED] S.R.L., AMISSIMA ASSICURAZIONI S.P.A. ed HELVETIA COMPAGNIA SVIZZERA D'ASSICURAZIONI

S.A., ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:

- accoglie la domanda della [redacted] per l'effetto, dichiara tenuta e condanna la [redacted] in persona del legale rappresentante, al risarcimento del danno in favore dell'attore, quantificato nell'importo di euro 323.324,63, oltre interessi legali dalla domanda al saldo;
- accoglie la domanda di [redacted] nei confronti di [redacted] e, per l'effetto, dichiara tenuta e condanna [redacted], in persona del legale rappresentante, a tenere [redacted] indenne di quanto la medesima verserà alla [redacted] in ragione della condanna di cui al precedente punto;
- rigetta le domande di manleva svolte da [redacted] nei confronti di [redacted] Compagnia Svizzera d'Assicurazioni S.A. e [redacted] Assicurazioni S.p.A.;
- rigetta le residue domande;
- dichiara tenuta e condanna [redacted] in persona del legale rappresentante, alla rifusione in favore di [redacted] delle spese di lite del presente giudizio e di quello ex art. 696 bis c.p.c. , che liquida in complessivi euro 710,00 per esborsi, euro 2548,24 per spese di c.t.p. ed euro 14.000,00 per compensi professionali, oltre rimborso forfettario per spese forfettarie nella misura del 15%, IVA e c.p.a. con aliquote di legge e se dovute;
- dichiara tenuta e condanna [redacted], in persona del legale rappresentante, alla rifusione in favore di [redacted] delle spese di lite del presente giudizio e di quello ex art. 696 bis c.p.c., che liquida in complessivi euro 656,00 per esborsi ed euro 14.000,00 per compensi professionali, oltre rimborso forfettario per spese forfettarie nella misura del 15%, IVA e c.p.a. con aliquote di legge e se dovute;
- dichiara tenuta e condanna [redacted], in persona del legale rappresentante, alla rifusione in favore di [redacted] delle spese di lite del presente giudizio, che liquida – per ciascuna parte – in euro 10.000,00 per compensi professionali, oltre rimborso forfettario per spese forfettarie nella misura del 15%, IVA e c.p.a. con aliquote di legge e se dovute.

Si comunicati.

Ferrara, 10/02/2021

Il Giudice
Marianna Cocca